



## **OGGETTO: DETERMINAZIONI RIGUARDANTI LA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Sentita la relazione del Presidente;

In esito alla seguita discussione;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno in data 01.03.2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n°. 55 in data 07.03.2016 ed assunto, previa intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a seguito del parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali nella seduta svoltasi in data 18.02.2016, con cui è stato ulteriormente differito, dal 31 marzo 2016, termine stabilito con Decreto del Ministro dell'Interno in data 28.10.2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n°. 254 in data 31.10.2015, rettificato con successivo Decreto del Ministro dell'Interno in data 09.11.2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n°. 268 in data 17.11.2015, al 30 aprile 2016, il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2016 da parte degli Enti Locali, con eccezione delle Città Metropolitane e delle Province, per le quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 è stato differito al 31 luglio 2016;

Tenuto conto che l'odierna seduta consiliare è stata convocata per l'esame e l'approvazione, per quanto di competenza del Comune di Bastia Mondovì, del Bilancio di Previsione 2016 – 2018 e dei relativi allegati;

Rilevato che l'art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 18.08.2000 n°. 267, come sostituito dall'art. 74 del D.Lgs. 23.06.2011 n°. 118 coordinato con il D.Lgs. 10.06.2014 n°. 126, prevede che le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi costituiscono allegati al bilancio di previsione;

Visto l'art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006 n°. 296, che testualmente recita:

*“ 169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno “;*

Ritenuto di dovere, preliminarmente all'approvazione del bilancio di previsione 2016 - 2018, deliberare in merito alla TASI da applicarsi nel territorio del Comune di Bastia Mondovì per l'anno d'imposta 2016;

Atteso che il tributo in questione è stato introdotto dall'art. 1 della L. 27.12.2013 n°. 147 (cd. “ Legge di Stabilità 2014 “), che, con i commi dal 639 al 704, ha istituito, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, di cui uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, e composta da:

- IMU (Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

- TASI (Tributo Servizi Indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (Tributo Servizio Rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Richiamata la deliberazione consiliare n°. 18 in data 04.06.2015, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale, alla luce di quanto previsto al riguardo dai commi da 669 a 703 dell'art. 1 della L. 27.12.2013 n°. 147, dagli artt. 1 e 2 del D.L. 06.03.2014 n°. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 02.05.2014 n°. 68, e dall'art. 1, comma 679, della L. 23.12.2014 n°. 190 (cd. " Legge di Stabilità 2015 "), venivano assunte, per quanto di competenza del Comune di Bastia Mondovì ed in riferimento alla componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) della IUC (Imposta Unica Comunale), le seguenti determinazioni per l'anno 2015:

- **ALIQUOTA 1,5 PER MILLE** per le Abitazioni Principali e relative Pertinenze, come definite e dichiarate ai fini IMU, considerando abitazioni principali i fabbricati occupati da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; TASI non dovuta, per azzeramento di aliquota, per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, già soggette all'IMU;
- **ALIQUOTA ZERO PER MILLE** per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze e per le aree edificabili, stabilendo l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 dell'art. 1 della L. 27.12.2013 n°. 147, comprese le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, già soggette all'IMU;
- individuazione, in assenza di una specifica normativa al riguardo e con indicazione dei relativi costi suscettibili di aggiornamento annuale in sede di predisposizione del bilancio di previsione, dei seguenti servizi indivisibili, non ricompresi nei servizi pubblici a domanda individuale, ritenuti omogeneamente utili per tutta la collettività amministrata:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 24.400,00
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	€ 4.000,00
SGOMBERO NEVE	€ 6.000,00
DECESPUGLIAZIONE	€ 2.500,00
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	€ 1.900,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 38.800,00</b>

- rinvio, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI, al Regolamento Comunale disciplinante l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue tre distinte componenti (IMU, TARI, TASI), approvato con deliberazione del

Consiglio Comunale n°. 20 in data 21.05.2014, dichiarata immediatamente esecutiva, e trasmesso per via telematica al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento del relativo testo nell'apposita sezione del "Portale del Federalismo Fiscale", per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998 n°. 360 e ss.mm. e ii.;

Visto l'art. 1, comma 14, della L. 28.12.2015 n°. 208, recante " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) ", che, disponendo, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, ha, nello specifico, previsto ai punti a) e b) quanto segue:

*" 14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:*

*a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;*

*b) il comma 669 è sostituito dal seguente:*

*«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9» ";*

Convenuto, per quanto di competenza del Comune di Bastia Mondovì, alla luce di quanto previsto al riguardo dall'art. 1, comma 14, punti a) e b), della Legge di Stabilità 2016 (L. 28.12.2015 n°. 208), di assumere le seguenti determinazioni per l'anno 2016 in merito alla componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) della IUC (Imposta Unica Comunale):

- **ESENZIONE** per le Abitazioni Principali e relative Pertinenze, come definite e dichiarate ai fini IMU, considerando abitazioni principali i fabbricati occupati da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; TASI non dovuta, per azzeramento di aliquota, per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, già soggette all'IMU;
- **ALIQUOTA ZERO PER MILLE** per tutti i fabbricati DIVERSI dalle abitazioni principali e relative pertinenze e per le aree edificabili, stabilendo l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 dell'art. 1 della L. 27.12.2013 n°. 147, comprese le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, già soggette all'IMU;

Visto l'art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011 n°. 201, convertito, con modificazioni, nella L. 22.12.2011 n°. 214, che testualmente recita:

*« 15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in*

*Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.»;*

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n°. 4033/2014 in data 28.02.2014, riguardante le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

Acquisiti, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs 18.08.2000 n°. 267 e ss. mm. e ii. e riguardo alla presente proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario e dell'Ufficio Tecnico Comunale in ordine alla regolarità contabile ed alla regolarità tecnica nonché il parere favorevole del Segretario Comunale sotto il profilo della regolarità tecnico - amministrativa;

Ritenuto di passare alla messa in votazione dell'argomento oggetto di trattazione nei termini sopra esposti;

Con votazione resa per alzata di mano ed avente il seguente esito:

presenti n°. 06;

votanti n°. 06;

astenuti n°. 0;

voti favorevoli n°. 06;

voti contrari n°. 0;

## **DELIBERA**

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di assumere per l'anno 2016, per quanto di competenza del Comune di Bastia Mondovì, alla luce di quanto previsto al riguardo dall'art. 1, comma 14, punti a) e b), della Legge di Stabilità 2016 (L. 28.12.2015 n°. 208), le seguenti determinazioni per l'anno 2016 in merito alla componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) della IUC (Imposta Unica Comunale):

- **ESENZIONE** per le Abitazioni Principali e relative Pertinenze, come definite e dichiarate ai fini IMU, considerando abitazioni principali i fabbricati occupati da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; TASI non dovuta, per azzeramento di aliquota, per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, già soggette all'IMU;
- **ALIQUOTA ZERO PER MILLE** per tutti i fabbricati DIVERSI dalle abitazioni principali e relativi pertinenze e per le aree edificabili, stabilendo l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 dell'art. 1 della L. 27.12.2013 n°. 147, comprese le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, già soggette all'IMU;

Di disporre l'invio di copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – nei termini e con le modalità previste dalla normativa, richiamata in premessa, vigente in materia.

Successivamente, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n°. 267/2000, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva, sulla scorta dell'esito della votazione, separata e resa per alzata di mano, che si riporta:

presenti n°. 06;

votanti n°. 06;

astenuti n°. 0;

voti favorevoli n°. 06;

voti contrari n°. 0.

<b>Pareri espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n° 267/2000:</b>
---

In ordine alla regolarità tecnica e contabile esprime parere **favorevole**.

Il Sindaco  
F.to (Crosetti Paolo)

---

In ordine alla regolarità tecnico-amministrativa esprime parere **favorevole**.

Il Segretario Comunale  
F.to (Dott. Mario Gervasi)

---

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to Crosetti Paolo

Il Segretario Comunale  
F.to Dr. Mario Gervasi

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dalla data odierna ai sensi dell'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Bastia Mondovi' , li 30/03/2016

Il Segretario Comunale  
F.to Dr. Mario Gervasi

### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 17-mar-2016**

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000).

Il Segretario Comunale  
F.to Dr. Mario Gervasi

E' copia conforme all'originale

Bastia Mondovi', li 30/03/2016

Il Segretario Comunale  
Dr. Mario Gervasi